



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 3.14

Domande manifestamente infondate

1. Entro 30 giorni dalla costituzione di una divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), e in ogni caso anteriormente alla prima udienza della divisione del tribunale, il convenuto puo' sollevare un'eccezione volta a dimostrare che la domanda e' manifestamente infondata. 2. Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi di tale eccezione. 3. Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilita' di presentare le loro osservazioni sull'eccezione, nel corso della prima udienza della divisione del tribunale o subito dopo, emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito all'eccezione. 4. Tale procedura e qualsiasi decisione del tribunale lasciano impregiudicato il diritto del convenuto di contestare, a norma dell'articolo 3.15 (Domande giuridicamente infondate) o durante il procedimento, la fondatezza di una domanda, nonche' il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-3.14>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it